

## PIANO REGIONALE DELLE ISPEZIONI AMBIENTALI PRESSO LE INSTALLAZIONI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

(D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 - Art. 29-decies, commi 11-bis ed 11-ter)

### PREMESSA

Il Piano di ispezione ambientale della Regione Abruzzo è predisposto in conformità ai requisiti di cui all'art. 29-decies e 11-ter, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., sulla base delle metodologie illustrate nel presente documento ed è finalizzato a fornire la base necessaria alle autorità competenti ed all'ARTA Abruzzo per la programmazione delle attività ispettive ordinarie e straordinarie presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) operanti sull'intero territorio regionale.

Gli elementi considerati nella predisposizione del Piano e le modalità di valutazione degli stessi, considerati per la determinazione delle frequenze delle ispezioni ambientali presso ciascuna installazione ed ai fini dell'individuazione di un "Indice di rischio" delle stesse, sono stati i seguenti:

- analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- identificazione della zona geografica coperta dal Piano di Ispezione;
- registro delle installazioni coperte dal Piano;
- procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- procedure per le ispezioni straordinarie (*effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale*);
- disposizioni, ove previsto, riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

Il Piano comprende inoltre indicazioni generali per lo svolgimento dei controlli.

### QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO

#### Raccomandazione 331/2001/CE

La Raccomandazione in esame prevede che gli Stati membri debbano assicurare la pianificazione anticipata delle attività di ispezione ambientale, individuando i contenuti minimi degli stessi che devono essere resi accessibili al pubblico, conformemente alla direttiva 90/313/CEE. Contiene criteri non vincolanti relativi all'organizzazione, alla realizzazione, agli adempimenti successivi alla pubblicazione dei risultati delle ispezioni ambientali, rafforzando in tal modo la conformità con la normativa ambientale comunitaria ed assicurando che la stessa venga attuata e rispettata con maggiore coerenza in tutti gli Stati membri. Definisce i criteri da rispettare in tutte le visite in sito che devono promuovere ed approfondire le conoscenze e la comprensione da parte dei gestori delle pertinenti prescrizioni del diritto comunitario, dei punti vulnerabili dell'ambiente e dell'impatto ambientale delle loro attività. In sintesi, contiene l'organizzazione e l'esecuzione delle ispezioni ambientali, la pianificazione delle stesse, le visite in sito ordinarie e straordinarie, le relazioni ispettive a seguito delle visite e le relazioni annuali sulle attività ispettive svolte.

#### Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003

La Direttiva prevede che negli Stati dell'Unione le autorità pubbliche debbano rendere disponibili le informazioni ambientali e adottino le misure necessarie affinché, in caso di minaccia imminente per la salute umana o per l'ambiente, tutte le informazioni in loro possesso vengano comunicate immediatamente al pubblico;

#### Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010

La Direttiva stabilisce norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento proveniente da attività industriali. Con il nuovo provvedimento si amplificano i controlli in materia di emissioni, tramite un rafforzamento delle ispezioni ed un più stretto riesame delle autorizzazioni. L'articolo 23 recante: "Ispezioni ambientali", prevede che "omissis ... tutte le installazioni siano considerate in un piano d'ispezione ambientale a livello nazionale, regionale o locale e che tale piano sia periodicamente riveduto e, se del caso, aggiornato ...

omissis". Sono delineati i contenuti di ogni piano d'ispezione ambientale sancendo che il periodo tra due visite in loco debba essere basato su una valutazione sistematica dei rischi ambientali delle installazioni interessate.

## QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

**Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33** «*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni*» - art. 25 «*Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese*».

### **Linee Guida sui Criteri Minimi per le Ispezioni Ambientali (CMIA) del 30.06.2014**

Rappresenta una linea di indirizzo e di coordinamento procedurale e tecnico incentrato sull'approccio integrato per le attività ispettive negli impianti che ricadono sotto la normativa IPPC. Il documento in esame si rivolge alle Agenzie Ambientali quali soggetti titolari dell'attività ispettiva programmata e contiene il quadro d'insieme del ciclo ispettivo e della pianificazione delle ispezioni ambientali definendo poi gli indirizzi operativi per lo svolgimento delle ispezioni ambientali, dalla loro preparazione alla loro conclusione.

### **Intesa sulle Linee Guida in materia di controlli**

Adottate mediante intesa in sede di Conferenza Unificata, le Linee Guida rappresentano il risultato di una elaborazione condivisa sulla razionalizzazione e la semplificazione dei controlli sulle imprese.

Le Linee Guida sono state adottate nel rispetto dei principi di proporzionalità, coordinamento e programmazione, collaborazione, razionalizzazione e informatizzazione, ai fini di una semplificazione dei controlli in una prospettiva di maggiore efficacia ed efficienza poiché permette di eliminare tutte le attività di controllo non necessarie alla tutela degli interessi pubblici perseguiti e di eliminare o ridurre le duplicazioni e le sovrapposizioni che recano ingiustificati intralci al normale esercizio delle attività dell'impresa.

In linea con i suddetti principi, mirano, dunque, a migliorare l'efficienza del sistema dei controlli nel perseguimento dell'interesse pubblico tutelato.

### **Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.**

Il Titolo III-bis, Parte Seconda, detta le norme ambientali in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) derivante da installazioni industriali nell'ambito del quale sono stabilite le modalità per il monitoraggio e il controllo, tra cui le ispezioni ambientali, dell'attività autorizzata.

### **Decreto Legislativo 04.03.2014, n. 46**

Stabilisce che le attività ispettive sulle installazioni AIA siano definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, caratterizzato dai seguenti elementi:

- a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- b) l'identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
- d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
- f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

Prevede altresì che ad ogni installazione AIA, attraverso l'analisi/valutazione del rischio, sia attribuito un indice di pericolosità che determinerà la periodicità delle ispezioni. In particolare, il periodo tra due visite in loco non deve superare:

- a) tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati;
- b) un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati;
- c) sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.

Tale periodo è determinato, in particolare, sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:

- a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
- c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) [a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009].

Le Regioni possono prevedere il coordinamento delle attività ispettive in materia di AIA anche con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative.

#### **Decreto Interministeriale del 24/04/08, cd. Decreto Tariffe AIA**

Definisce le attività che devono essere svolte nel corso di un'ispezione, per le quali è previsto il pagamento della tariffa controlli da parte del gestore dell'impianto.

#### **Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105**

Il Decreto prevede l'attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Il comma 10 dell'art. 27 "Ispezioni", in particolare, stabilisce che, ove possibile, le ispezioni ai fini del Decreto sono coordinate con le ispezioni effettuate ai sensi di altre normative, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### **QUADRO NORMATIVO REGIONALE**

**L.R. n. 45 del 19.12.2007** "Norme per la gestione integrate dei rifiuti" e s.m.i.;

**L.R. 29 luglio 1998, n. 64** "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)" e s.m.i.;

**DGR n. 461 del 03/05/2006** "D.Lgs. 59/05 concernente "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento";

**DGR n. 308 del 24 giugno 2009** "DM del 24 aprile 2008 "modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59". Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell'art.9 del DM 24 aprile 2008";

**DGR n. 738 del 07/11/2011** "Autorizzazione Integrata Ambientale - Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di AIA e VIA. Modifica DGR n. 1208 del 4.12.2008";

**DGR n. 340 del 5 maggio 2015** "Formulazione del nuovo assetto organizzativo del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Precisazioni delle competenze e dei programmi da realizzare", parzialmente riformulato con D.G.R. n. 574 del 08.09.2016;

**DGR n. 469 del 24 giugno 2015** "Individuazione dell'autorità competente ai sensi della parte IIA del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in materia di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali - Modifica delle disposizioni di cui alla DGR n. 310/29.06.2009";

**DCR n. 79/4 del 25 settembre 2007**, con la quale è stato approvato il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria;

**DCR n. 51/9 del 08 gennaio 2016**, di approvazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

**DCR n. 51/10 del 08 gennaio 2016**, di approvazione dell'avvio delle attività di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

**Determinazione Dirigenziale n. DA13/9 del 13/01/2015** "D.Lgs n. 152/2006 D.Lgs 46/2014 Circolare Ministeriale prot. 22295 del 27/10/2014 avente ad oggetto Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46".  
"Proroga scadenza Autorizzazioni Integrate Ambientali";

### **ELEMENTI DEL PIANO**

#### **ANALISI GENERALE DEI PRINCIPALI PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI**

L'analisi è finalizzata a valutare i fattori di rischio derivanti dalla collocazione delle installazioni in aree caratterizzate da criticità ambientali su specifiche matrici.

In particolare, l'analisi è stata concentrata sui seguenti aspetti ambientali ritenuti maggiormente rappresentativi e pertinenti:

- qualità dell'aria
- qualità delle acque superficiali
- vulnerabilità e qualità ambientale

Ciascuno dei parametri considerati, valutato rispetto alla diversa collocazione geografica delle installazioni, consente di attribuire a ciascuna di esse i valori dei pertinenti indici specifici utili alla valutazione dei rischi ambientali, finalizzata alla determinazione delle periodicità delle ispezioni ambientali.

La suddetta determinazione è effettuata, pertanto, sulla base dei risultati del modello di valutazione del rischio ambientale denominato: "*Sistema per il supporto alla programmazione dei controlli (SSPC)*", elaborato dal Sistema delle Agenzie Ambientali, meglio dettagliato nel seguito.


### Qualità dell'aria

L'inquinamento atmosferico correlato alle emissioni prodotte dalle attività antropiche è un fenomeno fortemente influenzato dalle caratteristiche territoriali.

La Regione Abruzzo è caratterizzata da un territorio molto variegato, contraddistinto da zone costiere e pianeggianti e da rilievi montuosi prominenti, comprendenti le maggiori vette degli Appennini. Il territorio regionale è prevalentemente di tipo montano. Gli agglomerati urbani, con l'eccezione dell'area di Chieti-Pescara e in generale della conurbazione lineare della costa, sono tutti di piccola e media dimensione e costituiscono i naturali capoluoghi di zone storicamente chiuse al loro interno.

Con **DGR n. 1030 del 15.12.2015** è stata definito l'aggiornamento, con i dati dell'inventario delle emissioni di inquinanti dell'aria all'anno 2012, della "*Zonizzazione del territorio regionale e classificazione di cui all'art. 3 e art. 4 del D.Lgs 155/2010 delle zone e agglomerati ai fini della redazione del programma di valutazione*" approvata con DGR n. 144 del 10.03.2014.

Dall'analisi della distribuzione delle emissioni sul territorio sono confermate le conclusioni cui si era giunti nell'ambito della definizione della precedente zonizzazione, determinata sulla base dei valori emissivi riferiti al 2006 e dei dati di qualità dell'aria relativi agli anni dal 2005 al 2009. Non sono emerse sostanziali variazioni della distribuzione geografica delle sorgenti emissive. Le emissioni più significative, infatti, si confermano nell'area metropolitana di Pescara-Chieti, nell'area costiera-collinare e, anche all'interno, in prossimità dei centri maggiormente urbanizzati; valori di emissione più alti si evidenziano anche nei Comuni sui cui territori insistono le principali attività produttive, anch'esse localizzate per la maggior parte nell'area costiera-collinare, mentre meno rilevanza queste ultime rivestono nell'entroterra (**Figura 1**).



**Fig. 1** Localizzazione delle principali sorgenti puntuali ed areali di emissione sul territorio regionale.

La presenza più diffusa sul territorio di particolato atmosferico e monossido di carbonio è dovuta al fatto che il contributo rilevante ai livelli di tali inquinanti è dato dal riscaldamento domestico ed in particolare alla combustione della legna, presenti ovunque sul territorio. Le emissioni di particolato si confermano distribuite nel territorio come già delineato nella precedente zonizzazione e seppur rivalutate rispetto alle valutazioni precedenti non comportano variazioni delle considerazioni che hanno portato alla zonizzazione.

Alla luce dell'aggiornamento dei dati emissivi disponibili, risulta attualmente confermata la definizione delle zone individuate dalla precedente zonizzazione.

Il territorio regionale risulta, pertanto, classificato in zone ed agglomerati come di seguito riportato:

- IT1305 Agglomerato Pescara-Chieti;
- IT1306 Zona a maggiore pressione antropica;
- IT1307 Zona a minore pressione antropica.



La **Tabella 1** è riportata l'appartenenza dei Comuni alle zone e nella **Figura 2** la zonizzazione è riportata su mappa.

**IT1305 Agglomerato Pescara-Chieti (Popolazione 282.698 unità)**

069022	Chieti	069035	Francavilla Al Mare	068024	Montesilvano
068028	Pescara	069081	San Giovanni Teatino	068041	Spoltore

**IT1306 Zona a maggiore pressione antropica (Popolazione 801.263 unità)**

068002	Alanno	067001	Alba Adriatica	069001	Altino
067002	Ancarano	069002	Archi	069003	Ari
069004	Arielli	069005	Atessa	067004	Atri
066006	Avezzano	067005	Basciano	067006	Bellante
069008	Bucechianico	068005	Bussi Sul Tirino	069010	Canosa Sannita
067009	Canzano	068006	Cappelle Sul Tavo	069013	Casacanditella
069014	Casalanguida	069015	Casalbordino	069016	Casalincontrada
069017	Casoli	069018	Castel Frentano	067011	Castellalto
068009	Castiglione A Casauria	067013	Castiglione Messer Raimondo	067014	Castilenti
068010	Catignano	066032	Celano	067015	Cellino Attanasio
068011	Cepagatti	068012	Citta' Sant'angelo	067017	Civitella Del Tronto
068015	Collecervino	067019	Colonnella	067020	Controguerra
066041	Corfinio	067021	Corropoli	069027	Crechio
068017	Cugnoli	069028	Cupello	069029	Dogliola
068018	Elice	069030	Fara Filiorum Petri	069033	Fossacesia
069036	Fressagrandinaria	069037	Frisa	069038	Furci
069041	Gissi	069042	Giuliano Teatino	067025	Giulianova
069046	Lanciano	066049	L'Aquila	069047	Lentella
068021	Loreto Aprutino	068022	Manoppello	067047	Martinsicuro
069050	Miglianico	067027	Montefino	069055	Monteodorisio
067028	Montorio Al Vomano	067029	Morro D'oro	067030	Mosciano Sant'angelo
068025	Moscufo	069056	Mozzagrogna	067031	Nereto
068026	Nocciano	067032	Notaresco	069057	Orsogna
069058	Ortona	069059	Paglieta	068027	Penne
069065	Perano	068030	Pianella	068031	Picciano
067035	Pineto	069067	Poggiofiorito	069068	Pollutri
068033	Popoli	066077	Raiano	069072	Ripa Teatina
069074	Rocca San Giovanni	069073	Roccamontepiano	069075	Roccascalegna
068035	Rosciano	067037	Roseto Degli Abruzzi	069079	San Buono
069083	San Salvo	068038	San Valentino In Abruzzo Citeriore	069086	San Vito Chietino
069084	Santa Maria Imbaro	067038	Sant'egidio Alla Vibrata	069085	Sant'eusanio Del Sangro
067039	Sant'omero	068039	Scafa	069087	Scemi
067040	Silvi	066098	Sulmona	067041	Teramo
069090	Tollo	067042	Torano Nuovo	069091	Torino Di Sangro
068043	Torre De' Passeri	069094	Torrevecchia Teatina	067044	Tortoreto
069096	Treglio	068044	Turrialignani	069098	Vacri
069099	Vasto	069100	Villalfonsina	069101	Villamagna

**IT1307 Zona a minore pressione antropica (Popolazione 254.937 unità)**

068001	Abbateggio	066001	Acciano	066002	Aielli
066003	Alfedena	066004	Anversa Degli Abruzzi	067003	Arsita
066005	Ateleta	066007	Balsorano	066008	Barete
066009	Barisciano	066010	Barrea	066011	Bisegna
067007	Bisenti	068003	Bolognano	069006	Bomba
069007	Borrello	068004	Brittoli	066012	Bugnara
066013	Cagnano Amiterno	066014	Calascio	067008	Campoli
066015	Campo Di Giove	066016	Campotosto	066017	Canistro
066018	Cansano	066019	Capestrano	066020	Capistrello
066021	Capitignano	066022	Caporciano	066023	Cappadocia
068007	Caramanico Terme	066024	Carapelle Calvisio	068008	Carpineto Della Nora
069011	Carpineto Sinello	066025	Carsoli	069012	Carunchio
067010	Castel Castagna	066026	Castel Del Monte	066027	Castel Di Ieri
066028	Castel Di Sangro	069019	Castelguidone	066029	Castellafiume
067012	Castelli	066030	Castelvecchio Calvisio	066031	Castelvecchio Subequo
069020	Castiglione Messer Marino	069021	Celenza Sul Trigno	066033	Cerchio



067016	Cermignano	066034	Civita D'antino	069023	Civitaluparella
068013	Civitaquana	066035	Civitella Alfedena	068014	Civitella Casanova
069024	Civitella Messer Raimondo	066036	Civitella Roveto	066037	Cocullo
066038	Collaromele	067018	Colledara	069025	Colledimacine
069026	Colledimezzo	066039	Collelongo	066040	Collepietro
067022	Cortino	068016	Corvara	067023	Crognaleto
066042	Fagnano Alto	069104	Falco	067024	Fano Adriano
069031	Fara San Martino	068019	Farindola	069032	Filetto
066043	Fontecchio	066044	Fossa	069034	Fraine
066045	Gagliano Aterno	069039	Gamberale	069040	Gessopalena
066046	Gioia Dei Marsi	066047	Goriano Sicoli	069043	Guardiagrele
069044	Guilmi	066048	Introdacqua	067026	Isola Del Gran Sasso D'italia
069045	Lama Dei Peligni	066050	Lece Nei Marsi	068020	Lettomanoppello
069048	Lettopalena	069049	Liscia	066051	Luco Dei Marsi
066052	Lucoli	066053	Magliano De' Marsi	066054	Massa D'albe
066055	Molina Aterno	069051	Montazzoli	068023	Montebello Di Bertona
069009	Montebello Sul Sangro	069052	Monteferrante	069053	Montelapiano
069054	Montenerodomo	066056	Montereale	066057	Morino
066058	Navelli	066059	Ocere	066060	Ofena
066061	Opi	066062	Oricola	066063	Ortona Dei Marsi
066064	Ortucchio	066065	Ovindoli	066066	Pacentro
069060	Palena	069061	Palmoli	069062	Palombaro
067033	Penna Sant'andrea	069063	Pennadomo	069064	Pennapedimonte
066067	Pereto	066068	Pescasseroli	066069	Pescina
066070	Pescocostanzo	068029	Pescosansonesco	066071	Pettorano Sul Gizio
067034	Pietracamela	069103	Pietraferrazzana	068032	Pietranico
069066	Pizzoferrato	066072	Pizzoli	066073	Poggio Picenze
066074	Prata D'ansidonia	066075	Pratola Peligna	069069	Pretoro
066076	Prezza	069070	Quadri	069071	Rapino
066078	Rivisondoli	066080	Rocca Di Botte	066081	Rocca Di Cambio
066082	Rocca Di Mezzo	066083	Rocca Pia	067036	Rocca Santa Maria
066079	Roccacasale	068034	Roccamorice	066084	Roccaraso
069076	Roccaspinalveti	069077	Roio Del Sangro	069078	Rosello
068036	Salle	066085	San Benedetto Dei Marsi	066086	San Benedetto In Perillis
066087	San Demetrio Ne' Vestini	069080	San Giovanni Lipioni	069082	San Martino Sulla Murrucina
066088	San Pio Delle Camere	066092	San Vincenzo Valle Roveto	066089	Sante Marie
068037	Sant'eufemia A Maiella	066090	Sant'eusanio Forconese	066091	Santo Stefano Di Sessanio
066093	Scanno	069088	Schiavi Di Abruzzo	066094	Scontrone
066095	Scoppito	066096	Scurcola Marsicana	066097	Secinaro
068040	Serramonacesca	066099	Tagliacozzo	069089	Taranta Peligna
066100	Tione Degli Abruzzi	068042	Tocco Da Casauria	069092	Tomareccio
066101	Tornimparte	069093	Torrebruna	069095	Torricella Peligna
067043	Torricella Sicura	067045	Tossicia	066102	Trasacco
069097	Tuffillo	067046	Valle Castellana	068045	Vicoli
068046	Villa Celiera	066104	Villa Santa Lucia Degli Abruzzi	069102	Villa Santa Maria
066105	Villa Sant'angelo	066103	Villalago	066106	Villavallelonga
066107	Villetta Barrea	066108	Vittorito		

Tab. 1 Appartenenza dei Comuni della Regione Abruzzo alla zonizzazione regionale.

Zonizzazione  
 Zona a maggiore pressione antropica  
 Zona a minore pressione antropica  
 Agglomerato Pescara - Chieti



Fig. 2 Zone della Regione Abruzzo individuate ai sensi del D.Lgs. 155/2010 per ossidi di azoto, ossidi di zolfo, monossido di carbonio, benzene, materiale particolato, ozono, IPA e metalli pesanti.

Dall'analisi dei dati di qualità dell'aria desumibili dal *Piano della Qualità dell'Aria* della Regione Abruzzo, attualmente in corso di aggiornamento, si può affermare, inoltre, che:

- la qualità dell'aria nelle aree urbane è in miglioramento con riferimento ai seguenti inquinanti primari principali: biossido di zolfo, monossido di carbonio; tutti i limiti legislativi esistenti sono rispettati;
- la qualità dell'aria con riferimento al biossido di azoto nelle aree urbane di Chieti e di Pescara risulta avere una forte criticità almeno per quanto riguarda i valori medi annuali; la situazione, se si osservano le medie orarie, risulta localmente critica; con riferimento ai valori molto elevati della centralina di Via Vittorio Emanuele a Pescara va sottolineato come tale centralina è rappresentativa della sola situazione locale della localizzazione in cui è posta (*sul ciglio di una strada con alti edifici ai suoi lati, con alta densità di traffico, possibilità parcheggio ai lati della strada nei pressi della centralina*) e non può essere considerata significativa a scala cittadina;
- la centralina di Pescara misura in tutti gli anni del periodo 2002-2006 elevate medie annuali di benzene sempre al di sopra dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento ma tuttavia al di sotto dei limiti aumentati del margine di tolleranza; la stessa situazione non viene tuttavia registrata dalle altre centraline;
- in riferimento alle particelle sospese con diametro inferiore ai 10 micron (PM10) la situazione è maggiormente critica, sia per quanto riguarda la media annuale che per il numero di superamenti della media giornaliera;
- la qualità dell'aria con riferimento all'ozono ha registrato soprattutto per gli anni 2003, 2005 e 2006 una forte criticità dei valori. Particolari condizioni microclimatiche hanno probabilmente favorito lo sviluppo dello smog fotochimico nelle aree urbane. Si registrano infatti un elevato numero di superamenti del valore bersaglio per la protezione della salute umana e delle soglie di informazione; nel 2003 si verifica anche un episodio di superamento della soglia di allarme su Chieti;
- con riferimento al Benzene l'analisi delle concentrazioni rilevate mostra una situazione da tenere ancora sotto controllo per il rispetto del limite sulla media annuale nella città di Pescara; l'effetto dei miglioramenti previsti nelle emissioni da traffico autoveicolare (*sorgente quasi esclusiva dell'inquinamento*) non assicurano il rientro nei nuovi limiti previsti dalla legislazione comunitaria; opportune misure sul traffico sono necessarie nell'area metropolitana di Pescara-Chieti;
- la qualità dell'aria con riferimento allo smog fotochimico (produzione di ozono influenzata dagli ossidi di azoto e dai composti organici volatili) è fortemente critica sia nelle aree urbane sia nelle aree suburbane e rurali e generalizzata a tutta la regione; la metodologia di valutazione seguita basata sull'utilizzo preliminare di modelli di diffusione e trasformazione fotochimica degli inquinanti necessita di ulteriori approfondimenti ed una opportuna rete di rilevamento regionale; l'evoluzione naturale delle emissioni dei precursori dell'ozono (*provenienti quasi esclusivamente dal traffico su strada e dalle altre sorgenti mobili*) non garantisce un miglioramento generalizzato dell'inquinamento fotochimico e può in alcune situazioni portare ad un aumento del livello di ozono a causa del diminuito effetto limitatore del monossido di azoto;
- la qualità dell'aria con riferimento alla protezione della vegetazione non presenta problemi relativamente agli ossidi di azoto mentre è largamente critica rispetto all'ozono;
- con riferimento alle emissioni industriali ed agli inquinanti primari principali, sia in conseguenza della situazione di inserimento delle attività industriali in aree urbane che per gli obiettivi più generali di riduzione delle emissioni, risulta necessario intervenire mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili previste dalla nuova legislazione (direttiva IPPC);
- il rispetto degli impegni di Kyoto necessita di un forte impegno verso la riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

In base all'area e allo specifico Comune in cui è collocata l'installazione, il modello di valutazione del rischio assegnerà un punteggio indicativo del livello di criticità della qualità dell'aria, basato sul numero di superamenti e del numero di parametri oggetto di superamenti caratteristici dell'area.

### La qualità delle acque superficiali

Gli scarichi idrici hanno un impatto notevole sui corpi idrici superficiali che costituiscono il recapito finale dei reflui urbani ed industriali. La Direttiva 2000/60/CE prevede una classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici che viene sulla base dello "Stato Chimico" e dello "Stato Ecologico" secondo lo schema generale riportato in **Figura 3**.




Fig. 3 Determinazione dello *Stato Chimico* e *Stato Ecologico* dei corpi idrici.

Lo "*Stato Chimico*" è determinato a partire da un elenco di sostanze considerate prioritarie a scala europea, riportate nell'Allegato X della Direttiva 2000/60/CE. Per queste sostanze sono stati definiti Standard di Qualità Ambientale (SQA) a livello europeo dalla Direttiva 2008/105/CE.

Lo "*Stato Ecologico*" è definito sulla base dei seguenti elementi di qualità (EQ):

**Elementi di Qualità Biologica:** vengono considerati macroinvertebrati, diatomee, macrofite e fauna ittica. La valutazione dello stato delle comunità biologiche è espresso come grado di scostamento tra i valori osservati e quelli riferibili a situazioni prossime alla naturalità, in assenza di pressioni antropiche significative, dette condizioni di riferimento (RC). Lo scostamento è espresso come Rapporto di Qualità Ecologica (RQE) tra i valori osservati e quelli di riferimento.

**Elementi Chimici Generali:** comprendono parametri chimici per la valutazione delle condizioni di ossigenazione, termiche, dei nutrienti, di acidificazione e di salinità.

**Inquinanti Specifici:** sono sostanze inquinanti comprese nell'Allegato VIII della Direttiva 2000/60/CE considerati rilevanti a scala nazionale di singolo Stato Membro; per queste sostanze vengono fissati SQA nazionali dai singoli Stati Membro.

**Elementi Idromorfologici:** comprendono aspetti connessi alla valutazione dell'assetto idromorfologico. A differenza degli altri elementi di qualità, l'idromorfologia entra nel sistema di classificazione solo per la conferma della classe di stato Elevato.

La classe di Stato Ecologico è attribuita al corpo idrico in base al più basso dei valori riscontrati nell'ambito del monitoraggio degli elementi di qualità chimici e biologici.

Dall'analisi dei dati desumibili dal *Piano di Tutela delle Acque* della Regione Abruzzo, i corpi idrici superficiali più significativi fanno parte della rete di monitoraggio dell'ARTA Abruzzo costituita da n. 111 corpi idrici fluviali appartenenti a n. 24 bacini idrografici. La rete di monitoraggio regionale costituita da 119 stazioni ha rilevato per il triennio 2010-2012 che è stato raggiunto lo stato ecologico elevato dal 14% dei corpi idrici fluviali; lo stato buono dal 25%; i restanti risultano classificati in stato sufficiente per il 36%, scarso per il 19% e cattivo per il 6%.

L'analisi della componente è quindi finalizzata a definire una classificazione del territorio sulla base dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali in relazione all'impatto derivante su di essi dalla presenza di fattori di pressione. Ad ogni corpo idrico superficiale, il modello di valutazione del rischio ambientale, meglio dettagliato nel seguito, attribuirà quindi, sulla base di tali parametri, un punteggio indicativo della criticità del suo stato; lo stesso punteggio sarà quindi assegnato a tutto il bacino drenante afferente e conseguentemente attribuito ad ogni azienda ivi collocata.

#### Vulnerabilità territoriale

L'analisi della vulnerabilità territoriale ha individuato quattro elementi:

- la presenza di aree naturali protette, quali le zone a protezione speciale (ZPS), ai sensi della direttiva Uccelli 79/409/CE, ed i siti di importanza comunitaria (SIC), ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CE, o di particolari vincoli ambientali legati alla presenza di riserve regionali e nazionali, a parchi regionali e nazionali o altre aree protette;
- la densità di popolazione;
- la vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee ottenuta dalla combinazione di vulnerabilità idrogeologica e di capacità protettiva dei suoli (Piano di Tutela delle Acque);
- la presenza di siti contaminati (artt. 248 e 252 del D.Lgs. 152/2006).

La Regione Abruzzo nel cuore della penisola è stata capofila del progetto API: (*Appennino Parco d'Europa*), un sistema di aree naturali protette che si snodano lungo la dorsale appenninica e che insieme costituiscono più del 50% della superficie protetta del Paese. Il territorio abruzzese contribuisce attraverso la protezione delle aree riguardanti:

- Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (istituito nel 1923);
- Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (istituito nel 1991);
- Parco Nazionale della Majella (istituito nel 1991);
- Parco Regionale del Sirente-Velino (istituito nel 1989);
- n. 25 Riserve Naturali Regionali e n. 14 Riserve Naturali Nazionali.

inoltre individuati i siti della Rete Natura 2000, ai sensi della Direttive Comunitarie Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (2009/147/CE), comprendenti n. 5 Zone di protezione Speciale e n. 53 Siti di Importanza Comunitaria, oltre ad 8 Altre Aree protette.

Ad ogni zona, in base alla presenza dei suddetti elementi, il modello assegnerà un punteggio indicativo del livello di criticità, che sarà poi attribuito all'azienda che ricade nella zona.

### IDENTIFICAZIONE DELLA ZONA GEOGRAFICA COPERTA DAL PIANO DI ISPEZIONE

La zona geografica su cui si estendono le previsioni di piano coincide con l'intero territorio regionale in cui sono localizzate le installazioni in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale, oggetto di ispezione ambientale.

### REGISTRO DELLE INSTALLAZIONI COPERTE DAL PIANO

Ai sensi della **DGR n. 469 del 24.06.2015** recante: "*Individuazione dell'autorità competente ai sensi della parte IIA del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in materia di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali - Modifica delle disposizioni di cui alla DGR n. 310/29.06.2009*", il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali è stato individuato quale Autorità Competente in materia di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il Servizio Gestione dei Rifiuti ed il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA, sono stati individuati quali Servizi sede dei procedimenti istruttori e competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, ognuno per le proprie materie di competenza, definite con **DGR n. 310 del 29.06.2009**.

Si riporta di seguito una sintesi delle installazioni AIA di competenza dei Servizi regionali anzidetti, operanti nel territorio regionale.

Servizio Gestione dei Rifiuti (categoria 3: Industria dei prodotti minerali, categoria 5: Gestione dei rifiuti e categoria 6: Altre attività).

PROVINCIA DI L'AQUILA	PUBBLICHE: N. 5 IMPIANTI ATTIVI SU 5 AIA PRIVATE: N. 2 IMPIANTI ATTIVI SU 2 AIA
PROVINCIA DI CHIETI	PUBBLICHE: N. 5 IMPIANTI ATTIVI SU 5 AIA PRIVATE: N. 5 IMPIANTI ATTIVI SU 7 AIA
PROVINCIA DI PESCARA	PUBBLICHE: NESSUNA INSTALLAZIONE PRIVATE: N. 0 IMPIANTI ATTIVI SU 2 AIA
PROVINCIA DI TERAMO	PUBBLICHE: N. 2 IMPIANTI ATTIVI SU 2 AIA PRIVATE: N. 3 IMPIANTI ATTIVI SU 4 AIA
<b>TOTALE AIA LOCALI</b>	<b>PUBBLICHE: N. 12 IMPIANTI ATTIVI SU 12 AIA</b> <b>PRIVATE: N. 10 IMPIANTI ATTIVI SU 15 AIA</b> <b>N. 22 IMPIANTI ATTIVI SU 27 AIA</b>

TOTALE AIA STATALI	PUBBLICHE: NESSUNA INSTALLAZIONE PRIVATE: NESSUNA INSTALLAZIONE
TOTALE AIA	PUBBLICHE: N. 12 IMPIANTI ATTIVI SU 12 AIA PRIVATE: N. 10 IMPIANTI ATTIVI SU 15 AIA N. 22 IMPIANTI ATTIVI SU 27 AIA

Servizio Politiche Energetiche, Qualità dell'Aria e SINA (categoria 1: Attività energetiche, categoria 2: Produzione e trasformazione dei metalli, categoria 3: Industria dei prodotti minerali, categoria 4: Industria chimica, categoria 5: categoria 6: Altre attività).

PROVINCIA DI L'AQUILA	PRIVATE: N. 5 IMPIANTI ATTIVI SU 9 AIA
PROVINCIA DI CHIETI	PRIVATE: N. 34 IMPIANTI ATTIVI SU 35 AIA
PROVINCIA DI PESCARA	PRIVATE: N. 6 IMPIANTI ATTIVI SU 7 AIA
PROVINCIA DI TERAMO	PRIVATE: N. 37 IMPIANTI ATTIVI SU 38 AIA
TOTALE AIA LOCALI	PRIVATE: N. 82 IMPIANTI ATTIVI SU 89 AIA
TOTALE AIA STATALI	PRIVATE: N. 3 IMPIANTI ATTIVI SU 3 AIA
TOTALE AIA	PRIVATE: N. 85 IMPIANTI ATTIVI SU 92AIA

Complessivamente in Abruzzo sono in esercizio n. 116 impianti AIA locali (di cui n. 12 pubblici e n. 104 privati).

Il Piano regionale delle ispezioni riguarda unicamente le installazioni di competenza locale.

Le attività IPPC per categoria presenti sulle 4 province e sull'intero territorio regionale è riportata nei grafici seguenti.







Fig. 4 Attività IPPC per categoria presenti sui territori provinciali




Fig. 5 Attività IPPC per categoria presenti sull'intero territorio regionale.

## PROCEDURE PER L'ELABORAZIONE DEI PROGRAMMI PER LE ISPEZIONI AMBIENTALI ORDINARIE

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 29-decies (*Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale*) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, comma 11-ter, per le frequenze di ripetizione delle ispezioni presso ciascuna installazione, la valutazione sistematica effettuata dalla Regione sui rischi ambientali delle installazioni interessate, considera almeno:

- a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
- c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di eco-gestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 (202).

ARPA Lombardia ha sviluppato – ispirandosi ad indicazioni emerse in ambito europeo (*IMPEL European Union Network for the implementation and enforcement of environmental law*) un Sistema per il Supporto alla Programmazione dei Controlli (di seguito, “SSPC”), sulla base del quale sarà definito il piano dei controlli, in accordo con ARTA Abruzzo. Il metodo SSPC, è basato sull' identificazione di parametri (o “variabili”) assegnati ad ogni azienda e raggruppati in insiemi logici: da un lato l'insieme dei parametri che esprimono il rischio aziendale intrinseco, suddiviso a sua volta in rischio potenziale e reale, e dall'altro l'insieme dei parametri che esprimono la vulnerabilità del territorio.

Nello specifico, le variabili che vengono prese in considerazione per ogni installazione AIA, anche sulla base delle analisi di cui ai punti precedenti, sono:

- n. 1 variabile rappresentativa dell'impatto potenziale associata alla categoria IPPC, e quindi caratteristica della tipologia di attività svolta;
- n. 4 variabili rappresentative dell'impatto “reale”: emissioni in atmosfera, emissioni in acqua, presenza rifiuti in uscita, utilizzo rifiuti in ingresso. Alle variabili *emissioni in atmosfera* ed *emissioni in acqua* sono sommati i termini che rappresentano rispettivamente la qualità dell'aria e delle acque superficiali in base al comune di ubicazione dell'installazione.

Successivamente, alle variabili che rappresentano l'impatto reale vengono sommati i termini che rappresentano le performance aziendali sia in negativo (non conformità rilevate nelle precedenti visite ispettive) sia in positivo (*partecipazione a strumenti di certificazione ambientale volontarie*) e le modalità gestionali (*presenza di deroghe o assoggettabilità al D.Lgs. 105/2015*).

- n. 4 variabili rappresentative della vulnerabilità del territorio: presenza di aree protette, densità di popolazione, vulnerabilità del suolo, presenza di siti contaminati, qualità delle acque sotterranee, sulle base delle quali viene attribuito un “indice di rischio” legato alla collocazione dell'installazione in aree sensibili.

Attraverso un opportuno algoritmo di calcolo (Modello SSPC), i parametri, integrati da elementi di ponderazione che tengono conto sia della qualità dell'ambiente nella quale l'azienda si trova ad operare, sia delle modalità gestionali, vengono combinati per determinare un indice di rischio dell'azienda.

Mediante questa tecnica, ogni azienda è caratterizzata, quindi, da un proprio indice di rischio compreso tra 1 (“rischio basso”) e 10 (“rischio alto”); la graduatoria delle aziende secondo questo indice di rischio viene proposta quale base per la programmazione dei controlli ordinari previsti dalla normativa. Al termine di ogni ciclo di programmazione, gli indici di rischio delle installazioni saranno rivalutate con il Modello SSPC tenendo conto dei risultati delle ispezioni effettuate e di eventuali modifiche del contesto normativo e ambientale intervenute.

## PROCEDURE PER LE ISPEZIONI AMBIENTALI ORDINARIE

### Il ruolo dell'ARTA Abruzzo

I compiti istituzionali di ARTA Abruzzo sono definiti dalla L.R. 64/1998 “*Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)*”, come modificata dalla L.R. 27/2010.

In particolare, come indicato all'art. 5 lett. j), l'ARTA Abruzzo deve: “*omissis ... svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti che vanno comunicati sistematicamente da parte delle suddette autorità all'A.R.T.A. ... omissis*”.

### Piano ispettivo e programma dei controlli

L'Autorizzazione Integrata Ambientale, così come definita dall'art. 29-*sexies* del D.Lgs 152/06 e s.m.i., contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale, la metodologia e la frequenza degli autocontrolli, con l'obbligo di comunicarli periodicamente all'Autorità Competente.

La tempistica dei controlli relativi alle AIA esistenti o nuove AIA, fatta salva la frequenza degli autocontrolli, andrà necessariamente concordata con la tempistica di cui all'art. 29-decies, comma 11-ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il quale prevede che il periodo tra due visite in loco non deve superare un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati e tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati. Inoltre, entro sei mesi dalla precedente ispezione, la stessa dovrà essere ripetuta qualora sia stata riscontrata una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.

#### Coordinamento con le AIA Statali

In base a quanto dispone l'art. 29-decies, il programma regionale comprende i suddetti impianti di competenza statale e prevede che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) esegua i relativi controlli, anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente.

Ferme restando le autonome modalità di raccordo tra ISPRA e ARTA Abruzzo in relazione agli aspetti operativi per l'organizzazione e la conduzione delle verifiche in sito, ISPRA comunica ogni anno ad ARTA Abruzzo i contenuti e gli obiettivi delle ispezioni di propria competenza entro un termine utile ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del programma.

Al medesimo proposito, ove alle visite in loco non abbia partecipato l'ARTA, ISPRA comunica a quest'ultima gli esiti ai fini dell'aggiornamento dell'indice di rischio.

#### L'attività ispettiva

L'attività ispettiva ordinaria comprende sia le visite ispettive in sito sia l'attività di analisi dei report di autocontrollo prodotti annualmente dal gestore. Le visite ispettive non sono preventivamente comunicate da ARTA Abruzzo nei confronti del soggetto titolare/gestore dell'installazione. In particolare, le visite in sito costituiscono solo una parte delle attività che definiscono un'ispezione. Infatti, essa è preceduta da tutte le azioni relative alla pianificazione e preparazione della stessa ed è seguita da una fase di reporting, nella quale vengono ordinate le informazioni raccolte durante la fase ispettiva. Le informazioni raccolte permettono altresì di dare il via ad un meccanismo di feedback tra Agenzia ed Autorità Competente per il miglioramento delle autorizzazioni stesse.

La fase ispettiva è composta da più passaggi:

- il controllo della conformità;
- la promozione della conformità;
- l'imposizione della legge.

Nella visita ispettiva *in situ* i controlli possono poi essere di tre tipologie distinte:

- controlli di tipo amministrativo: verifica documentale senza alcuna effettuazione di misure, campionamenti e/o analisi;
- controlli di tipo tecnico-gestionale: verifica dei requisiti di carattere tecnologico-strutturale dello stabilimento e delle attrezzature pertinenti (*analisi delle BAT*);
- controlli di tipo analitico: monitoraggio diretto delle emissioni dell'impianto, al fine di verificare la conformità ai VLE fissati nell'AIA.

#### Documentazione degli esiti dell'attività ispettiva

Dopo ogni visita ispettiva in loco, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione è notificata al gestore interessato e all'autorità competente entro due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al pubblico entro quattro mesi dalla visita in loco.

Ove l'ispezione ambientale programmata sia articolata, per necessità tecniche, in più visite in loco, il termine di due mesi previsto dall'articolo 29-decies del D.Lgs. 152/06 decorre dalla data dell'ultimo accesso.

Fatto salvo il comma 9 dello stesso art. 29-decies, l'Autorità Competente provvede affinché il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione.

#### Il programma delle visite ispettive

Il programma delle ispezioni predisposto da ARTA Abruzzo definisce gli obiettivi annuali/triennali in linea con gli obiettivi generali di Piano. Al termine di ogni ispezione l'ARTA Abruzzo redige una relazione conclusiva che contiene gli esiti della stessa, le conclusioni raggiunte sull'osservanza delle prescrizioni, i suggerimenti per il miglioramento delle "prestazioni ambientali" dell'impianto. Le relazioni ispettive vanno inviate alla Autorità Competente che le mette a disposizione del pubblico.

L'ispezione ambientale può in sintesi riassumersi nelle seguenti fasi tipiche:

- preparazione dell'ispezione;
- esecuzione dell'ispezione;
- conclusione dell'ispezione;
- redazione ed invio della relazione ispettiva.

Gli elementi utili per il controllo della conformità sono:

- gli autocontrolli del gestore;
- le relazioni predisposte dal gestore;
- le ispezioni programmate (campionamenti ed analisi);
- la verifica di conformità dell'impianto.

La limitata disponibilità di risorse umane e strumentali per l'effettuazione delle visite ispettive portano alla necessità di ottimizzare le stesse in fase di pianificazione, mentre l'interdisciplinarietà delle ispezioni ambientali AIA necessita di un'adeguata e specifica formazione professionale del personale.

## PROCEDURE PER LE ISPEZIONI STRAORDINARIE

L'ispezione straordinaria è attivata dall'Autorità Competente al rilascio dell'AIA, avvalendosi, se del caso, del supporto dell'ARTA Abruzzo, nei casi di:

- accadimento o segnalazioni documentate di incidenti o eventi di rilevanza ambientale;
- supervisione di talune attività di autocontrollo del gestore (verifiche strumentali dei sistemi di monitoraggio emissioni);
- verifica che il gestore abbia adottato le misure prescritte a seguito di controllo ordinario;
- verifica della domanda di AIA in merito alla realizzazione di impianti nuovi o di modifiche sostanziali di impianti esistenti.

Tali ispezioni, stante la loro caratteristica di straordinarietà, non prevedono la comunicazione di avvio della visita ispettiva e il versamento della tariffa.

### Disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione

L'articolo 29-sexies, comma 6-ter, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., prevede la possibilità di coordinamento delle ispezioni ambientali con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative, richiamando il più generale richiamo posto dalla raccomandazione 2001/331/CE allo scambio di informazioni e al coordinamento delle visite in sito nel caso di verifiche eseguite da più di un'autorità ispettiva.

Ferma restando l'opportunità che siano autonomamente definiti protocolli di cooperazione tra ARTA Abruzzo e altri soggetti preposti al controllo ambientale, la programmazione dei controlli effettuati dall'ARTA relativi al complesso degli adempimenti ambientali è per quanto possibile armonizzata, per frequenze e per contenuti, con il programma delle ispezioni ambientali AIA. Per quanto riguarda il contenuto specifico dell'ispezione, gli accertamenti stabiliti da norme settoriali che incidono su aspetti affini o contemplati dall'AIA, saranno di norma effettuati nelle ispezioni ambientali di cui al presente Piano.

## MONITORAGGIO E REVISIONE DEL PIANO

Il monitoraggio del risultato è indispensabile per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano. La valutazione dei risultati attraverso specifici indicatori permetterà di revisionare il Piano sia in termini strategici che di obiettivi. Il programma delle ispezioni sarà revisionato dall'ARTA Abruzzo annualmente.

Come specificato nella Raccomandazione 331/2001, i risultati del monitoraggio saranno annualmente inseriti in una "Relazione generale sulle attività ispettive condotte sugli impianti IPPC". Tale relazione, messa a disposizione del pubblico sul sito web di ARTA Abruzzo, tra l'altro, comprenderà:

- dati schematici sulle ispezioni ambientali effettuate, compreso il numero di visite in sito;
- dati sintetici sul grado di conformità degli impianti controllati alle AIA;
- un quadro riassuntivo delle azioni intraprese a seguito di incidenti, inconvenienti e eventuali inadempienze dei gestori;
- una valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano.

## COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

Il pubblico deve avere accesso alle informazioni relative alle ispezioni ambientali condotte dall'autorità preposta ai controlli. Una buona comunicazione permetterà di informare tutti coloro che possono contribuire al miglioramento dell'ambiente. La Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28.01.2003, sull'accesso del pubblico

all'informazione ambientale. sottolinea che negli Stati dell'Unione le autorità pubbliche debbano rendere disponibili le informazioni ambientali e adottino le misure necessarie affinché, in caso di minaccia imminente per la salute umana o per l'ambiente, tutte le informazioni in loro possesso vengano comunicate immediatamente al pubblico. La Raccomandazione 331/2001, parte IV, p.to 1. "Ispezioni ambientali", dispone che il contenuto dei Piani d'ispezione ambientale debba essere reso accessibile al pubblico.

Inoltre, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 2, del D.Lgs 152/06 e s.m.i., i dati relativi ai controlli delle emissioni devono essere messi a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati dall'Autorità Competente per il deposito dei documenti ovvero mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Dopo ogni visita il loco, la relazione ispettiva redatta dal soggetto che effettua gli accertamenti, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5, del D.Lgs 152/06 e s.m.i., è notificata al gestore e all'Autorità Competente entro due mesi dalla visita ed è resa disponibile al pubblico entro quattro mesi dalla visita stessa.

Per quanto sopra esposto, nel rispetto della trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione, sul sito web di ARTA Abruzzo saranno resi pubblici i seguenti documenti:

- Piano Regionale delle Ispezioni Ambientali presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale;
- Relazione generale sulle attività ispettive annuali condotte da ARTA Abruzzo sulle installazioni AIA.

## PROGRAMMAZIONE ARTA ABRUZZO

Sulla base della valutazione degli indici di rischio, l'ARTA Abruzzo predispone annualmente il programma delle ispezioni ordinarie. Il programma delle ispezioni ARTA Abruzzo dovrà essere trasmesso al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Gestione dei Rifiuti e Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA, Servizi competenti al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali ai sensi della D.G.R. n. 469/2015, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, per gli obblighi di cui all'art. 29-*decies*, comma 11 bis, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Sarà inoltre cura dell'ARTA Abruzzo trasmettere ai succitati Servizi, entro il 30 aprile, la relazione generale di cui al paragrafo MONITORAGGIO E REVISIONE DEL PIANO, relativa all'attività ispettiva annuale condotta da ARTA Abruzzo sulle installazioni AIA. L'ARTA Abruzzo provvederà ad includere nella valutazione del rischio anche le installazioni di competenza statale, al fine di dare omogeneità alla valutazione sull'intero territorio regionale. In ogni caso, l'attività ispettiva su queste ultime è svolta dall'ARTA Abruzzo per conto di ISPRA, sulla base dell'apposita convenzione.

## APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

In continuità con la precedente disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale, anche il nuovo titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 prevede che gli oneri dei controlli relativi all'attività ispettiva presso le installazioni siano posti a carico del gestore. L'attuale regime tariffario da applicare è dettato dal Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, così come adeguato dalla **DGR n. 308 del 24 giugno 2009** recante: "DM del 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59". Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell'art.9 del DM 24 aprile 2008";

Nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall'art. 33, comma 3-*bis*, del D.Lgs. 152/06, gli oneri dei controlli effettuati sulla base del "Piano Regionale delle Ispezioni Ambientali presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale" di cui al presente documento, sono posti a carico dei gestori secondo il regime tariffario dettato dal D. M. 24 aprile 2008, così come adeguato dalla DGR n. 308 del 24.06.2009.